



LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' PALMERI" *"Tra Memoria e Progetto"*

Distretto 8/46 - Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 Termini Imerese (PA)

Tel. 091/8144145 - Cod. Mecc. PAPS24000G - C.F. 96030480824

e-mail paps24000g@istruzione.it - paps24000g@pec.istruzione.it - www.liceopalmeri.edu.it

Circ. n. 56

LICEO SCIENTIFICO - "NICOLO' PALMERI"-TERMINI IMERESE
Prot. 0010242 del 16/10/2024
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Al Personale ATA
AI DSGA
Alla RSU
A tutta la Comunità Scolastica
Al sito web

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO e richiamato il sistema normativo vigente in materia di vigilanza e sorveglianza nelle Istituzioni Scolastiche;

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo il quale fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il Regolamento di Istituto;

VISTO il CCNL vigente;

EMANA

la seguente

DIRETTIVA

sulle misure organizzative concernenti la vigilanza degli studenti:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i professori;
4. durante l'intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso" (anche maggiorenni);
8. durante il tragitto scuola - palestra e viceversa;
9. durante il tragitto succursale - centrale e viceversa;
10. durante le uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione;
11. note integrative (varie).

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi. Si specifica che il dovere dei docenti di trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni diviene, per le ore successive alla prima, dovere di farsi trovare già davanti all'aula al suono della campana.

La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, sia esso docente strutturalmente in orario oppure su sostituzione/supplenza.

Le medesime norme qui richiamate valgono nel caso di attività didattica svolta in auditorium o in altro spazio comune, con l'eventuale presenza di esperti e relatori (vigilanza sempre a cura del docente dell'ora), ed anche in tutti i casi in cui, in aula o altrove, l'insegnante affianchi una seconda figura.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica, esclusivamente per causa di forza maggiore, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve espressamente incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti e/o cagionati dagli stessi a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento degli studenti medesimi.

I collaboratori scolastici, per intervenire prontamente in caso di eventuali necessità (per es., come sopra detto, per esigenze urgenti dei docenti, o per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori (vedi *infra*: paragrafo 3), nonché per sorvegliare ininterrottamente gli spazi comuni, sono tenuti a presidiare in modo attento e costante il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per causa di forza maggiore.

Ferma restando la responsabilità dei collaboratori scolastici per la sorveglianza negli spazi comuni, è onere dei docenti ricordare agli alunni, a seguito di un permesso, di non rimanere fuori dall'aula oltre il tempo necessario e monitorarne attivamente la tempistica di permanenza fuori aula, al fine di garantirne il rientro in tempi ragionevoli.

Le presenti disposizioni sugli obblighi di vigilanza valgono sia per le attività didattiche antimeridiane, che per i progetti pomeridiani.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico ad inizio giornata, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli studenti e, in aggiunta a ciò, sulla corretta e ordinata fruizione dei parcheggi.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, avendone la responsabilità nelle aree comuni. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A). Lo stesso vale nei casi di ingresso posticipato degli alunni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il "cambio-ora", recandosi nei pressi delle aule interessate al suddetto cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, dal canto suo, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti favorendo un regolare cambio di turno, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora o che hanno

avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. Si precisa che, se, come generalmente avviene, il cambio turno riguarda più classi, non potendo recarsi all'interno di ogni aula il collaboratore scolastico espletterà la propria sorveglianza recandosi nei pressi delle aule interessate. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l'intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree interne ed esterne destinate all'intervallo/ricreazione secondo un "piano di vigilanza" a carico sia del personale ATA che dei docenti individuati nel quadro settimanale dei turni: ne fanno parte tutti i docenti che svolgono la terza ora ed altro personale come specificato nel piano suddetto (segue apposita circolare).

Gli insegnanti, che espletano supplenze in terza ora, hanno in carico anche il turno di vigilanza ricreazione come ordinariamente previsto per il docente sostituito.

In ogni caso, la terza ora di servizio si conclude alle ore 11.00 con il termine della pausa ricreativa.

5. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine delle attività (ore 14.00; ore 13.00; orario di eventuali uscite anticipate delle classi), oltre al fatto che gli insegnanti come da CCNL devono assistere all'uscita degli studenti della classe ad essi affidata, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio. Il transito degli studenti nel cortile sarà altresì vigilato dal personale collaboratore scolastico, all'uopo individuato.

I collaboratori scolastici avranno cura di vigilare nei rispettivi piani ed aperture anche il transito degli studenti autorizzati all'uscita anticipata per pendolarismo.

6. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso" (anche maggiorenni)

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, studenti con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed in alcuni casi impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre ed ininterrottamente assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, nel caso ne sia prevista la figura, da un assistente *ad personam* o, in momenti di particolare

necessità, da un collaboratore scolastico. Se è prevista la figura dell'assistente alla comunicazione o all'autonomia, ai fini di una migliore vigilanza dell'alunno/a, il docente di sostegno avrà cura di indirizzare ed armonizzare l'orario dell'assistente stesso in maniera tale da convogliarne la presenza nel maggior numero possibile di ore curricolari prive di sostegno (opportunità organizzativa).

Il presente paragrafo vale allo stesso modo se l'alunno/a non in grado di autoregolamentarsi sia maggiorenne.

7. Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra e viceversa

Durante il tragitto scuola – palestra, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di Scienze motorie, che avrà cura di accompagnare i suddetti spostamenti.

8. Vigilanza durante il tragitto succursale – centrale e viceversa

Durante il tragitto succursale – centrale, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente in servizio nell'ora in cui lo spostamento avviene e/o ad altro docente all'uopo individuato.

9. Vigilanza durante le attività di laboratori

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza (vedasi apposito Regolamento di istituto su utilizzo laboratori, qui interamente richiamato). Si precisa che la responsabilità dei docenti, riguardo ai comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

Durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione; non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio senza la presenza del docente e/o dell'assistente tecnico, salvo esplicita autorizzazione da parte della presidenza.

10. Vigilanza durante le uscite didattiche/ visite guidate/ viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori (C.M. n.291/92 e regolamenti di istituto generale e specifici, a cui si rimanda): per gli accompagnatori, tale compito costituisce a tutti gli effetti obbligo di garanzia della vigilanza sugli studenti.

I medesimi obblighi di vigilanza valgono in tutti gli altri casi di attività fuori dalla scuola: gemellaggi, stage, Erasmus, progetti di qualsiasi natura.

In caso di partecipazione di uno o più studenti con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore per studente disabile (un accompagnatore fino a due studenti disabili eccezionalmente ed in relazione ai casi).

11. Note integrative (varie)

- ✓ Durante le assemblee di Istituto, la componente studentesca deve assumersi il concreto impegno di tenere comportamenti ottimali, anche tramite comitati di vigilanza studentesca di cui questa dirigenza intende incoraggiare l'attivazione. Il compito di vigilanza richiesto ai docenti - auspicabilmente quindi integrativa - si sostanzia in una turnazione, come esplicitata nelle circolari relative a ciascuna assemblea, interessando di volta in volta il solo personale individuato.
- ✓ Si ritiene necessario, vista l'inerenza con il tema vigilanza, ricordare che suo presupposto ineludibile è "l'esserci" nei tempi e nei luoghi disposti dall'Istituzione Scolastica e/o ad essa ufficialmente noti. Pertanto, eventuali eccezionali cambi d'orario (salvo che siano previsti da una circolare o altro documento ufficiale) dovranno essere preceduti da richiesta presentata all'ufficio protocollo o inviata all'indirizzo e-mail istituzionale, ed essere formalmente autorizzati.
- ✓ La precisazione di cui al punto precedente merita, infine, di essere espressa in prospettiva allargata e per tutto il Personale (docente, ausiliario, amministrativo e tecnico) anche a prescindere dalla pertinenza con obblighi di vigilanza nei confronti degli alunni: come da normativa e da CCNL, l'orario di servizio va rispettato con la dovuta precisione, puntualità e regolare svolgimento. Nessun lavoratore, durante il proprio orario di servizio, può allontanarsi dal luogo di lavoro senza un formale permesso del Dirigente scolastico o, in assenza di questi, di un suo delegato (per il Personale ATA, l'autorizzazione dei permessi sarà a cura del DSGA o del Dirigente scolastico o, solo in assenza di entrambi, di un loro delegato). Si specifica relativamente al personale ATA, che, dopo essersi accertato/a di aver ricevuto l'autorizzazione per il permesso richiesto, il lavoratore dovrà altresì aver cura di timbrare l'uscita e, se previsto, il successivo rientro. L'esecuzione di timbratura, se non preceduta da formale richiesta di permesso autorizzata, non vale a legittimare uscite/allontanamenti in orario di servizio.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marilena Anello

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)